

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3379

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIZZINI, MASSARI, CIAMPAGLIA, MADAUDO*Presentata il 29 aprile 1982*

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 47, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'attribuire al Governo il potere di emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per disciplinare lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, stabiliva al punto 3) che le posizioni giuridiche del personale proveniente dagli enti ed amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere esercitate mediante le unità sanitarie locali, dovessero essere raffrontate e definite sulla scorta di apposite tabelle di equiparazione.

Pur nella sua generica formulazione, l'espressione usata dal legislatore andava intesa nel senso che tali tabelle dovessero scaturire da un confronto equitativo delle qualifiche, requisiti e mansioni da equiparare, tenuto conto della non omogeneità

delle norme giuridiche e di quelle contrattuali che disciplinavano il rapporto di lavoro del personale dei diversi comparti confluenti.

Le tabelle di equiparazione di cui all'allegato n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 non appaiono improntate al suddetto principio ispiratore e, comunque, non consentono di conseguire l'obiettivo prefigurato dalla legge, producendosi viceversa, in sede di loro applicazione, effetti discriminanti e punitivi nei confronti del personale proveniente dal parastato.

A riprova di ciò bastano pochi eclatanti esempi che, per brevità e comodità espositiva, vengono incentrati sul raffronto diretto col personale del comparto ospedaliero o con quello proveniente dagli enti locali.

Ruolo amministrativo — Profilo professionale: direttori amministrativi:

a) Posizione funzionale direttore amministrativo capo servizio: mentre dal settore ospedaliero confluiscono in questa posizione funzionale tutti i direttori amministrativi di ospedale, da quello di ospedale regionale con migliaia di posti letto a quello di ospedale di zona con poche decine di posti letto e, spesso, con pochi anni di servizio, per il settore parastatale si inquadrano a questo livello i « dirigenti generali » che, com'è noto, conseguivano tale qualifica in presenza di disponibilità nella pianta organica, e, nella migliore delle ipotesi, dopo almeno 25 anni di servizio ed i cui enti erogavano assistenza sanitaria a centinaia di migliaia, od a milioni, di cittadini.

Non meno significativa è al riguardo la constatazione che mentre gli enti mutualistici, vincolati da piante organiche a struttura piramidale con pochissimi posti di vertice, hanno conferito a livello regionale pochissime qualifiche di dirigente superiore e ancor più rare qualifiche di dirigente generale, ciascun ente ospedaliero, sulla scorta della propria pianta organica che, sganciata da qualsiasi riferimento territoriale (provinciale, regionale, nazionale) meglio si prestava agli aggiustamenti ritenuti di volta in volta più convenienti, ha assicurato percorrenze più rapide di carriera e moltiplicazioni di posti di vertice.

A titolo esemplificativo, per tale via in Sicilia, a fronte di circa cento direttori amministrativi di ospedale (a prescindere dal personale del 2° livello dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti) che trovano collocazione nella posizione funzionale apicale del direttore amministrativo capo servizio fanno riscontro solo due dirigenti generali di enti mutualistici.

b) Posizione funzionale vice direttore amministrativo: mentre dal settore ospedaliero confluisce in questa posizione funzionale tutto il personale del 1° livello dirigenziale, prescindendosi dal possesso del requisito della laurea e di qualsiasi anzianità nella qualifica, per il settore pa-

rastatale confluiscono, oltre ai « dirigenti », i « collaboratori » laureati che abbiano acquisito, al 20 dicembre 1979, dieci anni di anzianità nella qualifica ed il « coordinamento », quest'ultimo entro il 31 dicembre 1979.

Che tale possibilità, offerta solo ad alcuni collaboratori coordinatori, configuri una grave riduzione della posizione giuridica nei confronti degli esclusi risulta chiaro ove si consideri che tutti i collaboratori appartenevano, nell'ordinamento delle carriere preesistente alla legge numero 70 del 1975, all'unica carriera direttiva cui si accedeva per pubblico concorso, e che l'ulteriore qualifica di « coordinamento » è stata conferita a tutti coloro che ne sono in possesso in riconoscimento di quelle funzioni che il decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 23 ottobre 1979) così testualmente individua: « svolge funzioni di collaborazione direttiva implicanti alta specializzazione ed elevata preparazione professionale nelle materie di competenza dell'unità organica, caratterizzata da ampia autonomia ed iniziativa e diretta assunzione di responsabilità nell'attività svolta... Coadiuvava il dirigente esplicando attività di coordinamento e controllo dei settori di lavoro... Sostituisce il dirigente, in caso di assenza od impedimento assicurando la continuità della azione dell'unità organica ».

La specificità di tali mansioni, sostanzialmente dirigenziali, avrebbe dovuto garantire a tutti i collaboratori coordinatori l'equiparazione con il personale ospedaliero del 1° livello dirigenziale, nel quale livello, peraltro, hanno spesso trovato collocazione (ex articolo 10 ANUL del 1979), con evidente scavalciamento di qualifiche intermedie, addirittura coloro che rivestendo la qualifica di « aggiunto » (carriera di concetto) avessero di fatto espletato mansioni superiori (dirigenziali) ritenute tali dai deliberanti organi ospedalieri. Viceversa nell'attuale formazione dell'allegato n. 2 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 i « collaboratori coordinatori » para-

statali con meno di dieci anni di anzianità nella qualifica vengono riduttivamente equiparati ai « coadiutori amministrativi ospedalieri », le cui funzioni sono di portata meno ampia sul piano dell'autonomia e della responsabilità.

Non meno iniqua appare la collocazione dei « collaboratori » del parastato, in particolare di quelli che hanno maturato una certa anzianità in tale qualifica i quali, in possesso di un notevole bagaglio di professionalità, hanno svolto funzioni direttive o di responsabilità, non conseguendo il « coordinamento » solo a causa della limitatezza dei contingenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979 per tale qualifica.

Ruolo sanitario - Profilo professionale: medici.

Posizione funzionale dirigente sanitario o sovrintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero: mentre per il personale ospedaliero non sono richiesti particolari requisiti inerenti, ad esempio, alla qualifica di primario, per cui sia il primario di ospedale regionale con migliaia di posti letto, sia il primario di ospedale di zona, di prima nomina, con poche decine di posti letto accedono alla qualifica apicale, per il personale mutualistico sono richiesti quindici anni di servizio e funzioni di responsabilità o di direzione di strutture con oltre sessantamila assistibili o assicurati.

Tale ultimo elemento porta, tra l'altro, a sperequazione nello stesso ambito mutualistico, ove si pensi che la posizione giuridica e la progressione di carriera, erano uguali per tutti i medici, indipendentemente dal numero degli assistibili del rispettivo ente mutualistico.

Viceversa con il sistema introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 il sanitario che ha avuto la fortuna di dipendere da un ente con un cospicuo numero di mutuati, avrà migliore collocazione di quello che, pur con

la stessa posizione giuridica ha avuto la sventura di prestare servizio presso un ente con un minore numero di assistiti.

Agli ufficiali sanitari, per l'inquadramento nelle posizioni funzionali apicali, è richiesta una anzianità di soli otto anni e lo svolgimento dell'attività in comuni con oltre ventimila abitanti.

Per i medici condotti, l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 prevede la collocazione nei posti di posizione apicale, previsti per la direzione dei servizi di assistenza sanitaria di base nella pianta organica delle unità sanitarie locali purché abbiano una anzianità di servizio di dieci anni.

Analoghe disparità di trattamento, che ingenerano dubbi circa la costituzionalità del citato decreto del Presidente della Repubblica, si rilevano per gli inquadramenti nelle posizioni funzionali intermedie.

Al personale medico parastatale per l'inquadramento in queste posizioni sono richiesti dieci anni di servizio e funzioni di direzione o di responsabilità, da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761, di strutture anche con meno di sessantamila assistibili, mentre il medico condotto con dieci anni di anzianità, come precedentemente illustrato, raggiunge la posizione funzionale apicale.

Addirittura all'ufficiale sanitario per l'inquadramento nella posizione intermedia, non è richiesto alcun requisito.

Ruolo sanitario - Profilo professionale: farmacisti.

Posizione funzionale farmacista dirigente: mentre per il comparto ospedaliero hanno titolo ad essere inquadrati in tale posizione funzionale apicale, a prescindere da qualsivoglia anzianità di servizio o qualifica, tutti i direttori di farmacia, quindi anche quelli che rivestono tale qualifica presso Ospedali di zona e che, nella sostanza, sovrintendono ai cosiddetti « armadi farmaceutici », per il settore parastatale accedono a tale posizione funzionale i farmacisti con almeno

quindici anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture organizzative complesse e coloro che *ante* legge n. 70 del 1975 rivestivano una qualifica corrispondente a direttore centrale o superiore.

L'assurdità della soluzione estremamente favorevole adottata ad esclusivo vantaggio dei farmacisti ospedalieri, viene ulteriormente testimoniata dal fatto che, per tale via, alla successiva posizione funzionale di farmacista coordinatore non è prevista collocazione di personale ospedaliero.

Non meno significativo appare il raffronto con i farmacisti provenienti dagli enti locali per i quali è richiesta esclusivamente una anzianità di servizio di almeno otto anni presso pubbliche amministrazioni.

La provata iniquità, che caratterizzava sin dall'origine l'allegato n. 2 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, è stata ulteriormente acuita dal mancato rispetto dei tempi previsti dagli articoli 61, 66, sesto comma, 67 e 68 della legge n. 833 del 1978 in relazione ai quali il citato decreto del Presidente della Repubblica aveva individuato la data del 20 dicembre 1979 quale riferimento temporale per il possesso dei requisiti ed anzianità fissati dall'articolo 64 e dall'allegato n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Infatti i pesanti ritardi accumulatisi nel tempo, allontanando sempre più l'originario momento in cui si dovevano concretamente raffrontare, ai fini della equiparazione, le posizioni giuridiche del personale confluyente nei ruoli unici regionali, hanno nei fatti determinato il congelamento delle posizioni giuridiche dei lavoratori delle ex mutue, ma non anche di quelli degli altri comparti.

In termini più concreti, si è verificato e si continua a verificare che mentre gli enti mutualistici, disciolti e posti in liquidazione, hanno segnato il passo in materia, le altre amministrazioni e specialmente gli enti ospedalieri, non caratterizzate da tale *status*, se da un lato hanno continuato a conferire qualifiche superiori in virtù di clausole contenute nei contratti di lavoro succedutisi nel tempo, dall'altro

hanno adottato anche in tempi recentissimi, provvedimenti deliberativi recanti modifiche o ristrutturazioni delle piante organiche con conseguente attribuzione di qualifiche superiori a dipendenti che risultavano avere svolto mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita al 20 dicembre 1979.

In conseguenza di ciò, nel momento unificante dell'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle unità sanitarie locali, i dipendenti delle ex mutue approderanno con l'ultima loro posizione giuridica acquisita in tempi remoti, e di converso, i dipendenti delle altre amministrazioni con quelli scaturenti dai descritti meccanismi di aggiornamento.

Alla luce di quanto esposto si rende necessario porre in essere uno strumento normativo idoneo a riequilibrare almeno parzialmente gli effetti sperequativi che scaturiscono in sede di applicazione dell'allegato n. 2 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

In particolare, per quanto attiene al possesso dei requisiti di anzianità di servizio o di qualifica, si impone il superamento legislativo della data del 20 dicembre 1979, anche per assicurare uniformità di inquadramento a tutto il personale parastatale confluyente nel servizio sanitario nazionale atteso che, di converso, mentre alcune regioni appaiono orientate a considerare tale riferimento temporale in termini di assoluta staticità, altre ne danno applicazione in maniera evolutiva, nel senso che il personale in possesso, alla data del 20 dicembre 1979, della prescritta qualifica di base e di altri eventuali specifici requisiti richiesti, viene inquadrato nella posizione funzionale immediatamente superiore man mano che maturi l'anzianità richiesta.

La proposta di legge che, a tal fine, viene di seguito formulata, non determina, per altro, alcun aggravamento finanziario, tenuto conto che gli inquadramenti che conseguiranno in virtù delle nuove tabelle di equiparazione produrranno effetti ai soli fini funzionali, come previsto al riguardo dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'allegato n. 2 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per la parte relativa al personale parastatale da inquadrare o inquadrato nei ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali è abrogato e viene sostituito dall'allegato n. 1 alla presente legge.

ART. 2.

I requisiti e le condizioni inerenti alle qualifiche, ai livelli, alle anzianità di servizio e di qualifica previsti nell'allegato n. 1 alla presente legge sono riferiti a quelli posseduti alla data della sua entrata in vigore.

ART. 3.

Coloro che, pur in possesso degli altri requisiti prescritti, non hanno maturato le richieste anzianità di servizio o di qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono *una tantum* inquadrati nella posizione funzionale immediatamente superiore a far tempo dalla data di maturazione di tali anzianità.

ALLEGATO 1.

EQUIPARAZIONE DELLE QUALIFICHE E DEI LIVELLI FUNZIONALI DEL PERSONALE DA INQUADRARE NEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI (PERSONALE PARASTATALE)

Medici.

Medico della 1^a qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 rivestiva una qualifica corrispondente a direttore centrale o superiore.

Medico della 1^a qualifica professionale della Croce rossa italiana con funzioni di dirigente di centro trasfusionale o con funzioni corrispondenti o superiori in servizi ad esso funzionalmente collegati, in possesso della idoneità a primario.

Medico della 1^a qualifica professionale con almeno dieci anni di servizio e con funzioni di direzione o di responsabilità di strutture o nell'ambito di strutture centrali, regionali o provinciali; o con almeno dieci anni di servizio e con funzioni di direzione o di responsabilità di altre strutture con oltre 20.000 assistibili o assicurati.

Medico della 1^a qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistente all'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 ricopriva una qualifica corrispondente a direttore principale.

Medico della 1^a qualifica professionale con almeno cinque anni di servizio o con funzioni di direzione o di responsabilità di strutture anche con meno di 20.000 assistibili o assicurati.

Medico della 1^a qualifica professionale.

Farmacisti.

Farmacista della 1^a qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 rivestiva una qualifica corrispondente a direttore centrale o superiore.

Farmacista della 1^a qualifica professionale con almeno dieci anni di servizio e con funzioni di direzione o di responsabilità di strutture o nell'ambito di strutture centrali, regionali o provinciali.

Farmacista della 1^a qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 rivestiva una qualifica corrispondente a direttore principale.

Farmacista della 1^a qualifica professionale con almeno cinque anni di servizio o con funzioni di direzione o di responsabilità.

Farmacista della 1^a qualifica professionale.

Biologi - chimici - fisici - psicologi.

Personale della 1^a qualifica professionale o del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistente all'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 rivestiva una qualifica corrispondente a direttore centrale o superiore.

Personale della 1^a qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno dieci anni di servizio e con funzioni di direzione o di responsabilità di strutture o nell'ambito di strutture centrali, regionali o provinciali.

Personale della 1^a qualifica professionale o del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistente all'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 rivestiva una qualifica corrispondente a direttore principale.

Personale della 1^a qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno cinque anni di servizio o con funzioni di responsabilità.

Personale della 1^a qualifica professionale o del ruolo tecnico.

Personale con funzioni didattico-organizzative.

Operatore professionale dirigente:

Direttore scuola infermieri e scuola ASV e CRI.

Vicedirettore di scuola infermeiri e scuola ASV e CRI.

Personale infermieristico.

Operatore professionale di 1^a categoria:

Operatore professionale coordinatore	Capo sala della scuola infermieri professionali CRI.
	Assistente sanitario.
	Ostetrica.
Operatore professionale collaboratore	Infermiere professionale con incarico di coordinamento o con almeno 10 anni di anzianità nella qualifica.
	Infermiera professionale in possesso di titolo di assistente sanitaria visitatrice o di capo sala o di abilitazione a funzioni direttive nella professione infermieristica.
	Infermiere professionale.
	Infermiere generico con livello differenziato di professionalità.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Operatore professionale di 2^a categoria:

Infermiere generico.

Personale tecnico sanitario.

Operatore professionale di 1^a categoria:

	Capo tecnico.
	Tecnico di radiologia con incarico di coordinamento o con almeno 10 anni di anzianità nella qualifica.
	Tecnico di laboratorio con incarico di coordinamento o con almeno 10 anni di anzianità nella qualifica.
Operatore professionale coordinatore	Tecnico di anatomia patologica con incarico di coordinamento o con almeno 10 anni di anzianità nella qualifica.
	Tecnico di centri trasfusionali con incarico di coordinamento o con almeno 10 anni di anzianità nella qualifica.
	Odontotecnico con incarico di coordinamento o con almeno 10 anni di anzianità nella qualifica.
	Ottico con incarico di coordinamento o con almeno 10 anni di anzianità nella qualifica.
	Tecnico di radiologia.
	Tecnico di laboratorio.
Operatore professionale collaboratore	Tecnico di anatomia patologica.
	Tecnico di centri trasfusionali.
	Odontotecnico.
	Ottico.

Personale con funzioni di riabilitazione.

Operatore professionale di 1^a categoria:

Terapista.

Massaggiatore non vedente.

Ortottista.

Logopedista.

Operatore professionale di 2^a categoria:

Massaggiatore.

Avvocati e procuratori legali.

Avvocato della 1^a qualifica professionale con funzioni di coordinamento.

Avvocato della 1^a qualifica professionale.

Procuratore legale della 1^a qualifica professionale.

Ingegneri - architetti - geologi.

Personale della 1^a qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistente all'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 rivestiva una qualifica corrispondente a direttore centrale o superiore.

Personale della 1^a qualifica professionale con almeno dieci anni di servizio e con funzioni di direzione o di responsabilità di strutture o nell'ambito di strutture centrali, regionali o provinciali.

Personale della 1^a qualifica professionale.

Personale tecnico laureato (analisti, statistici, sociologi).

Personale della 1^a qualifica professionale o del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistente all'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 rivestiva una qualifica corrispondente a direttore centrale o superiore.

Personale della 1^a qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno dieci anni di servizio e con funzioni di direzione o di responsabilità di strutture o nell'ambito di strutture centrali, regionali o provinciali.

Personale della 1^a qualifica professionale o del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistente all'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 rivestiva una qualifica corrispondente a direttore principale.

Personale della 1^a qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno cinque anni di servizio o con funzioni di responsabilità.

Personale della 1^a qualifica professionale o del ruolo tecnico.

Assistenti sociali.

Assistente sociale con otto anni di servizio nella qualifica.

Assistente sociale.

Assistenti tecnici.

Assistente tecnico coordinatore.

Assistente tecnico.

Geometra della 2^a qualifica professionale.

Operatori tecnici.

Operatore tecnico (meno infermieri).

Agenti tecnici.

Agente tecnico.

Direttori amministrativi.

Dirigente generale.

Dirigente superiore.

Dirigente con almeno otto anni di servizio nella qualifica.

Dirigente.

Collaboratore coordinatore con almeno otto anni di servizio nella qualifica di collaboratore.

Collaboratore coordinatore.

Collaboratore con almeno otto anni di anzianità nella qualifica.

Collaboratori amministrativi.

Collaboratore con almeno cinque anni di servizio nella qualifica.

Collaboratore.

Assistente coordinatore.

Assistenti amministrativi.

Assistente.

Archivista dattilografo con livello differenziato di professionalità (amministrativo e/o tecnico).

Coadiutori amministrativi.

Archivista dattilografo.

Commesso con livello differenziato di professionalità.

Commessi.

Commesso.